Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 425
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di lunedì 28 settembre 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio), e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 3
Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 4

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) . . . . . » 36

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48) . . . . . » 37

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Lunedì 28 settembre 2020

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene il ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web*-TV del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in relazione all'esame dell'atto n. 572 (Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

Il ministro PROVENZANO svolge una relazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Emma BONINO *(Misto-PEcEB)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, PRESUTTO *(M5S)*, Gabriella GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, COMINCINI *(IV-PSI)*, Antonella FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, DELL'OLIO *(M5S)* e il presidente PESCO *(M5S)*.

Segue la replica del ministro PROVENZANO.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,10.

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 572 (PROPOSTA DI «LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

BILANCIO (5ª)

Lunedì 28 settembre 2020

Plenaria

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 19,55.

IN SEDE REFERENTE

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

All'esito dell'istruttoria condotta sugli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari, il presidente PESCO dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.15, in quanto recante una norma di delega legislativa, e improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 8.19, 10.0.17, 10.0.18, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 12.0.1 (testo corretto), 15.16 (limitatamente ai commi dal 2-*ter* al 2-*quinquies)*, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 24.0.2, 24.0.4 (testo 2), 24.0.7, 26.0.9 (testo 2), 26.0.12, 26.0.14 (testo 2), 26.0.25, 26.0.28, 26.0.30, 26.0.31, 26.0.32, 26.0.36, 26.0.37, 27.0.3, 28.0.4 (testo 2), 29.20, 29.41, 29.0.13 (limitatamente ai commi da 4 alla fine), 29.0.14, 29.0.15, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.17, 31.0.11, 31.0.13, 31.0.46, 32.13, 32.0.20, 32.0.22, 34.2, 37.0.2 (testo 2), 37.0.9, 38.0.5, 39.0.15, 39.0.17, 39.0.18, 43.0.8, 44.0.9 (testo 2), 45.0.1(limitatamente al comma 1), 46.0.1 (testo 2), 46.0.4, 47.0.1, 48.0.2, 49.10 (testo 2), 49.0.6, 50.0.5, 50.0.8, 51.10, 51.12, 51.0.11 (testo 2), 56.0.1, 57.9 (limitatamente alla lettera *e)*, capoverso «18-*quinquies*»), 57.0.33, 57.0.46, 57.0.75,

57.0.76, 57.0.77, 58.0.39, 58.0.43, 58.0.44, 58.0.45, 58.0.48, 58.0.53, 58.0.56, 60.0.14 (limitatamente al comma 2), 60.0.20, 60.0.41, 61.0.1, 61.0.2, 61.0.3, 61.0.4 (testo corretto), 61.0.5, 61.0.10, 62.0.22, 62.0.32, 62.0.37, 62.0.41, 63.0.18, 65.8, 65.0.11, 69.0.6, 69.0.7, 69.0.10, 71.0.2, 71.03, 74.0.28, 76.0.8 (testo 2), 77.0.5, 77.0.16, 77.0.22, 80.41, 81.11 (dal comma 7-*ter* alla fine), 82.0.1, 83.0.1 (testo 2), 83.0.3, 84.7, 86.0.2, 87.0.1, 93.7, 93.8, 93.11, 93.13, 93.0.2, 94.2 (limitatamente alla lettera *b))*, 94.4, 94.19, 94.0.6, 94.0.16, 94.0.17, 94.0.21, 94.0.21 (testo 2), 94.0.23, 95.0.3, 95.0.6, 95.0.13, 96.0.2, 96.0.5, 96.0.8, 96.0.9, 96.0.15, 96.0.16, 96.0.18, 96.0.23, 96.0.27, 96.0.29, 96.0.31, 97.0.12, 99.0.5, 100.0.7. 100.0.8, 113.0.20 e 113.0.111.

Avverte poi che è ancora in corso, ai fini dell'eventuale dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia, l'istruttoria sulle proposte 25.0.23, 26.0.16, 26.0.34, 26.0.40 (testo 2 – *già* 38.0.2), 26.0.41 (*già* 38.0.3 testo 2), 26.0.42 (già 38.0.1) , 30.0.26, 38.0.4, 51.0.12, 54.0.21, 54.0.28, 58.38, 58.39, 66.0.2, 77.0.18, 94.8 e 100.0.9.

Comunica quindi che sono stati presentati gli emendamenti 15.0.11 (testo 2), 15.0.11 (testo 3), 21.0.500/1 (testo 2), 21.0.500/6 (testo 2), 21.0.500/17 (testo 2), 26.0.40 (testo 2) (*già* 38.0.2), 26.0.41 (*già* 38.0.3 (testo 2)), 26.0.42 (*già* 38.0.1), 57.1 (testo 2), 58.0.35 (testo 2), 59.0.22 (testo 4), 62.0.37 (testo 2), 77.62 (testo 2), 81.1 (testo 2), 95.7 (testo 3) e 96.0.18 (testo 2) *(pubblicati in allegato).*

Segnala inoltre che gli emendamenti 43.0.11 e 43.0.9 sono stati numerati rispettivamente come 44.2 (già 43.0.11) e 44.3 (*già* 43.0.9).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 3.2, 14.2, 25.0.12, 32.17, 32.0.23, 38.0.7, 59.0.11, 60.0.41, 64.0.21, 74.1, 80.9, 80.0.4, 110.1 (testo 2) e 113.0.108.

Comunica, infine, che gli emendamenti 113.0.20, 3.20, 6.9, 13.1, 15.10, 63.0.20 (testo 2), 63.0.21, 62.0.32, 62.0.39 (testo 2), 64.0.25 e 69.0.2, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1925/22/5, G/1925/23/5, G/1925/24/5, G/1925/25/5, G/1925/26/5, G/1925/27/5, G/1925/28/5, G/1925/29/5, G/1925/30/5, G/1925/31/5 e G/1925/32/5 *(pubblicati in allegato).*

Il relatore MANCA *(PD)*, anche a nome del correlatore Errani, ritiene indispensabile procedere al più presto ad una serie di incontri tra rappresentanti del Governo e relatori, da un lato, e singoli Gruppi di opposizione, dall'altro, per verificare eventuali convergenze su tematiche condivise.

Il PRESIDENTE, a fronte della proposta del relatore Manca, propone di concludere la seduta in corso e di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per organizzare il prosieguo della fase istruttoria.

Apprezzate le circostanze, propone poi di sconvocare l'ulteriore seduta già convocata per la giornata odierna, avvertendo che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella mattinata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che, come già stabilito, la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 21, non avrà più luogo. Restano invece confermate le sedute già convocate per domani alle ore 9,30, 15 e 20,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

(al testo del decreto-legge)

G/1925/22/5 (*già* em. 113.0.20)
CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

nonostante gli ultimi mesi siano stati caratterizzati dall'emanazione di provvedimenti finalizzati a contrastare quanto più possibile gli effetti provocati dalla pandemia da Covid-19, è tuttavia imprescindibile riportare al centro del dibattito pubblico il tema della promozione e del miglioramento del rapporto contribuente-fisco;

a tal proposito, giova ricordare che il rapporto trimestrale aprile-giugno sul contenzioso tributario, recentemente pubblicato dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ha mostrato una riduzione delle pendenze del 3,5% su base annua, nonché una forte flessione dei flussi del contenzioso tributario a seguito delle misure emergenziali atte a contrastare la diffusione del Covid-19, evidenziando una riduzione dei nuovi ricorsi del 41,6% e delle definizioni del 61%;

sebbene questi dati risentano del periodo emergenziale che abbiamo trascorso, durante il quale la previsione di sospendere i depositi degli atti processuali e delle notifiche degli atti tributari da parte degli enti impositori ha naturalmente influito anche sulla definizione di contese già in corso, come chiarito anche all'interno del suddetto rapporto, occorre tuttavia proseguire lungo la linea dell'ulteriore diminuzione delle liti pendenti, garantendo un più proficuo rapporto tra i cittadini ed il fisco,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, al fine di favorire ed agevolare l'introduzione dell'opzione di scelta, da parte dei soggetti passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per il regime di trasparenza digitale mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di libri, scritture contabili e documenti, ivi inclusi i prospetti di raccordo tra i

dati contabili e le dichiarazioni fiscali, nonché ogni altra documentazione necessaria;

a prevedere altresì specifici incentivi per i contribuenti che decidono di optare per il regime di trasparenza digitale, nell'ottica di un più proficuo miglioramento del rapporto contribuenti-fisco e al fine di promuovere lo sviluppo degli strumenti di innovazione digitale che rendano maggiormente trasparente ed efficiente il sistema tributario del Paese.

G/1925/23/5 (*già* em. 3.20)

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

le risorse stanziate dal presente decreto a sostegno delle imprese e dei lavoratori risultano indispensabili alla ripresa economica dell'interno Paese, ma richiedono anche una maggiore estensione della platea dei beneficiari al fine di ricomprendervi le categorie parzialmente o totalmente escluse dai benefici approntati;

in particolare, l'articolo 3 del presente provvedimento reca disposizioni in materia di "esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione";

il medesimo articolo, tuttavia, esclude dallo sgravio contributivo le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali, risultando così penalizzati i datori di lavoro attivi in particolare nel settore alberghiero, i quali tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte;

parimenti escluse dal beneficio risultano essere tutte quelle aziende interessate da una perdurante situazione di difficoltà, impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l'attività ma che tuttavia sarebbero nelle condizioni di offrire una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 3 del presente decreto, anche alle imprese del settore alberghiero e termale nei confronti dei lavoratori per i quali è cessato il trattamento di

integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.

G/1925/24/5 (*già* em. 6.9)

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, recante "Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato", prevede la concessione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020;

nella formulazione attuale, tale sgravio è concesso per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile,

considerato che:

gli ultimi dati pubblicati dall'Istat riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica e del conseguente *lockdown* sul mondo del lavoro fotografano una situazione molto drammatica;

secondo tali rilevazioni, nel secondo trimestre del 2020 gli occupati sarebbero diminuiti di ben 470mila unità rispetto al primo trimestre del medesimo anno, nonché di 841mila unità rispetto al secondo trimestre 2019;

sono necessarie ulteriori forme di sostegno economico dirette a supportare imprese e lavoratori affinché le prime possano ricollocare e assumere nuovamente ulteriori risorse ai fini di una più immediata ripresa economica del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di estendere di ulteriori sei mesi i benefici di cui all'articolo 6 del presente decreto.

G/1925/25/5 (*già* em. 13.1)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

risulta estremamente prezioso il ruolo svolto dalle Casse di previdenza in questo dato momento storico, anche in relazione allo sforzo da esse compiuto per sostenere economicamente i propri iscritti a seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

secondo le stime elaborate dalle più importanti testate stampa economiche, le domande di accesso ai benefici di sostegno economico per i mesi di marzo, aprile e maggio da parte dei professionisti ordinistici potrebbero ammontare a un milione e mezzo di richieste;

a tal proposito, l'adozione di una misura che possa valorizzare e agevolare le indennità erogate dalle medesime casse di previdenza, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nonché in virtù dell'obbligo ad esse connesso di sostegno ai propri iscritti e di svolgimento di attività di pubblico interesse, garantirebbe un più ampio spettro di strumenti in grado di incidere non solo sul benessere dei cittadini e dei lavoratori, ma anche sulla tenuta del Paese nel suo complesso,

impegna il Governo:

a predisporre le indispensabili misure atte a determinare la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per l'indennità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento nonché per le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti da parte degli enti di previdenza di diritto privato.

G/1925/26/5 (*già* em. 15.10)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 modifica l'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e abroga l'articolo 89-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale n.152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima),

considerato che:

da tale estensione rimane peraltro esclusa la categoria dei c.d. ciechi ventesimisti, ovvero quei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

tale suddetta minorazione compromette le capacità visive al punto da poter comparare i "ventesimisti" ai ciechi totali civili,

impegna il Governo:

a predisporre misure che equiparino i cd. ciechi ventesimisti ai ciechi totali nell'accesso alle misure, quali l'assegno mensile, previste dalla normativa vigente.

G/1925/27/5 [*già* em. 63.0.20 (testo 2)]

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

il 30% dell'acqua impiegata negli edifici è relativa all'uso di vasi sanitari, il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata;

i vasi sanitari e le rubinetterie esistenti in Italia sono stati installati in gran parte da molti anni (ad esempio solo il 51% dei vasi è stato posato dopo il 1990 mentre la vita di un rubinetto è pari a 16 anni e di un soffione doccia a circa 10 anni) e presentano bassi livelli di efficienza, rispetto a quelli oggi disponibili sul mercato;

questo consumo può essere ridotto in modo stabile e strutturale agendo sulle caratteristiche fisiche delle attrezzature sanitarie installate;

impegna il Governo:

ad introdurre una detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di vasi in ceramica, di rubinetteria sanitaria e di soffioni e colonne doccia.

G/1925/28/5 (*già* em. 63.0.21)

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

tra gli obiettivi del Governo connessi alla ripresa delle attività economiche nelle fasi successive alla fine del lockdown generalizzato delle attività economiche e sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vi è quello della semplificazione e della velocizzazione delle procedure inerenti la vita quotidiana di imprese e cittadini;

considerato che:

le procedure di mediazione sono strumenti utili alla deflazione del contenzioso e dunque alla razionalizzazione delle risorse del sistema giudiziario finalizzate all'incremento delle sue performance e alla velocizzazione della definizione dei procedimenti giurisdizionali fondamentali per lo svolgimento delle attività economiche;

tra i procedimenti giurisdizionali che alimentano il carico degli uffici giudiziari una parte rilevante è rappresentata dai procedimenti in materia condominiale;

impegna il Governo:

ad elaborare, anche attraverso gli opportuni interventi normativi, una riforma della mediazione civile in ambito di controversie condominiali finalizzata alla semplificazione delle relative procedure giurisdizionali e alla riduzione del carico complessivo degli uffici giudiziari.

G/1925/29/5 (*già* em. 62.0.32)
CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

ogni anno, società di capitali e persone, vengono sottoposte ad un test di operatività per verificare l'esistenza della condizione di «società di comodo» o «non operative»;

il test verifica che nell'anno di valutazione l'ammontare dei ricavi effettivi sia inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri assets patrimoniali,

considerato che:

sarebbe auspicabile, visto il periodo di grave difficoltà del tessuto produttivo del Paese, ridurre i coefficienti di legge per la verifica della condizione di «società di comodo»,

impegna il Governo:

a ridurre i coefficienti di legge per la verifica della condizione di «società di comodo» per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

G/1925/30/5 [*già* em. 62.0.39 (testo 2)]
CONZATTI, GINETTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale le società effettuano la distribuzione di utili o la restituzione di capitale,

considerato che:

in un momento di grande crisi per il settore economico sarebbe importante introdurre delle agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, riducendo parimenti l'imposta di registro,

impegna il Governo:

ad introdurre, per le cessioni o assegnazioni avvenute entro il 31 dicembre 2021, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

G/1925/31/5 (*già* em. 64.0.25)

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

la ripresa delle attività economiche è l'obiettivo fondamentale da perseguire nelle fasi successive alla fine del lockdown generalizzato delle attività economiche e sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contenere gli effetti della recessione economica senza precedenti in atto;

considerato che:

fondamentale ai fini della ripresa economica è la smobilitazione delle risorse economiche e finanziarie liquide disponibili nella misura massima possibile, in funzione anticiclica rispetto alla generalizzata propensione alla rinuncia agli investimenti che caratterizza le fasi economiche di recessione;

tra le fonti di liquidità disponibile e che necessitano per loro stessa natura di essere investite per garantire una remunerativitá adeguata vi sono quelle nelle disponibilità degli enti di previdenza obbligatoria e complementare;

si rende quanto mai necessario che le risorse in investimenti vengano il più possibile indirizzate in imprese innovative, in grado di affrontare le sfide poste dai nuovi scenari in via di definizione e di anticipare le tendenze economiche per generare effetti a cascata sull'innovazione del tessuto imprenditoriale del Paese;

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche attraverso gli opportuni interventi normativi, per rilanciare finanziamenti per i fondi per il Venture Capital, incubatori certificato, Business Angels, società di investimento e fondi di fondi di Venture capital attraverso la destinazione di somme da parte di enti di previdenza obbligatoria e complementari.

G/1925/32/5 (*già* em. 69.0.2)

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19, unita alle necessarie misure atte a contenerne la diffusione, ha provocato conseguenze economiche drastiche per gran parte del tessuto produttivo e commerciale del Paese;

tra i vari settori che hanno subito i maggiori danni causati dalla crisi conseguente all'epidemia, vi è da segnalare senza dubbio quello dei piccoli negozi e degli esercizi commerciali di vicinato;

in particolare, specialmente nelle grandi città, i piccoli negozi e le botteghe sono stati destinatari non solo delle norme di chiusura forzata durante il *lockdown*, ma anche delle regole stringenti che ne hanno consentito la riapertura alle condizioni indicate dai diversi regolamenti e secondo fasce orarie prestabilite;

nonostante queste norme abbiano avuto il ragionevole scopo di evitare quanto più possibile gli assembramenti, in special modo all'interno dei mezzi di trasporto, è innegabile che il Governo ha la responsabilità, giunti a questo punto, di varare provvedimenti *ad hoc* che consentano una più immediata ripresa per far fronte alla drastica riduzione generalizzata dei livelli di produzione e vendita a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, invertendo così una spirale economica negativa,

considerato che:

una delle misure prese dall'esecutivo avente un grande impatto sul mercato è stato il cosiddetto "bonus affitto", introdotto nel decreto Cura Italia (art. 65) e destinato proprio a "negozi e botteghe", consistente in un credito di imposta per le spese di locazione sostenute durante il mese di marzo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1;

il decreto Rilancio, all'art. 28, ha esteso la suddetta norma, prevedendo un credito di imposta per le spese sostenute per i canoni di locazione di immobili "a uso non abitativo e affitto d'azienda" a valere sui mesi di marzo, aprile e maggio, avendo come destinatari, tra gli altri, anche "i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione" che rispettavano determinati livelli di ricavi rispetto al periodo di imposta precedente a quello di emanazione del decreto;

ad oggi, nondimeno, risulta imprescindibile poter proseguire la corretta tendenza a sostenere le imprese commerciali per assicurarne un adeguato supporto nell'ambito delle spese di locazione, al fine di assicurare un maggiore respiro ai negozi nella presente fase economica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire di assoggettare al regime fiscale della cedolare secca con l'aliquota del 21 per cento, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020 e 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, al fine di favorire la reimmissione sul mercato di locali commerciali dismessi, non locati o abbandonati e di ampliare i margini di contrattazione fra proprietari e inquilini.

Art. 15.

15.0.11 (testo 3)
COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano indipendentemente dall'età del figlio e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni nel caso in cui il figlio sia in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2020 e di 6 milioni per il 2021; tali risorse sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

15.0.11 (testo 2)
COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano indipendentemente dall'età del figlio e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni nel caso in cui il figlio sia in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".

2. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2020 e di 6 milioni per il 2021; tali risorse sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

Art. 21.

21.0.500/1 (testo 2)
DI GIROLAMO

All'emendamento 21.0.500, capoverso «Art. 21-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma, sopprimere le seguenti parole:* «verificatosi all'interno del plesso scolastico»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «*verificatosi all'interno del plesso scolastico*»*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente.».

21.0.500/6 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera a)*, dopo il capoverso* «Art. 21-*bis*» *è inserito il seguente:*

«Art. 21-*ter*.

(Implementazione dei servizi comunali per l'attuazione dei progetti di pubblica utilità)

1. Al fine di implementare la partecipazione da parte dei precettori del Reddito di cittadinanza ai progetti utili alla collettività di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i comuni possono anticipare le risorse necessarie al finanziamento dei servizi accessori essenziali ai fini dello svolgimento dei progetti di cui al presente comma, ivi comprese le risorse destinate alla corresponsione degli eventuali obblighi derivanti dall'attuazione dei protocolli di sicurezza, anche attraverso strumenti assicurativi, nonché per l'acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

2. Le risorse anticipate dai comuni per le finalità di cui al comma 1 sono rimborsate dai distretti socio sanitari competenti a programmazione avvenuta dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS).

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.500/17 (testo 2)

SANTANGELO, PUGLIA, RUSSO

All'emendamento 21.0.500, lettera f)*, capoverso* «Art. 42-*bis*» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa,» *inserire le seguenti:* «, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini,»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa,» *inserire le seguenti:* «, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini,»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'economia nei comuni di Lampe-

dusa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini sono previste le seguenti misure:

a) alle imprese che hanno sede nei predetti comuni, operanti in settori diversi da quelli di cui al comma 2, possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1º gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto;

b) ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nel territorio di Lampedusa è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro.»;

d) *al comma 3 dopo le parole:* «comma 2» *inserire le seguenti:* «e comma 2-*bis*»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le finalità di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2020, e di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

f) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese dei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini».

Art. 26.

26.0.40 (testo 2) (*già* 38.0.2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, del decreto-legge, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di diritti e pari opportunità).

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, all'articolo 105-*quater* del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

c) à comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, al Capo I, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, diritti e pari opportunità».

26.0.41 [*già* 38.0.3 (testo 2)]
CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di diritti e pari opportunità)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità

di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

*Conseguentemente, al Capo I, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parol*e: «, diritti e pari opportunità».

26.0.42 (*già* 38.0.1)

MAIORINO, PUGLIA, PAVANELLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PIRRO, NATURALE, MONTEVECCHI, VACCARO, VANIN, LANZI, EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, Giuseppe PISANI, PIARULLI, ORTIS, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, MORONESE, ACCOTO, MORRA, DI NICOLA, DI MICCO, MARINELLO, ROMANO, MOLLAME, PRESUTTO, GRANATO, MANTERO, RUSSO, MAUTONE, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di diritti e pari opportunità)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, all'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I

centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministero per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis.*";

c) à comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

*Conseguentemente, al Capo I, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parol*e: «, diritti e pari opportunità».

Art. 57.

57.1 (testo 2)

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le parole:* «31 dicembre 2024»;

– *al comma 1 sostituire le parole* «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» *con le parole:* «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le parole:* «31 dicembre 2024»;

– *al comma 2 sostituire le parole:* «per l'armo 2020.» *con le parole:* «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».

Agli oneri di cui alle lettere a) *e* b) *si provvede ai sensi dell'articolo 114.*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

d) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «e del sisma del 2016,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;

2) *dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:* «A tal fine sono definiti criteri e modalità con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020.».

e) *dopo il comma 3 sono inseriti seguenti:*

«3-*bis* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono aggiunte le seguenti: "Le unità con funzioni di livello dirigenziale non generale possono essere reclutate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga alle percentuali previste al primo periodo del medesimo comma".

3-*ter*. All'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il Commissario straordinario, fermo restando quanto previsto al comma 3, può reclutare ulteriori due unità di livello dirigenziale non generale secondo le modalità previste al medesimo comma 3.".

3-*quater*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma del 2016 e 2017, il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può destinare ulteriori risorse di personale destinate ad operare presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, utilizzando le risorse della contabilità speciale già stanziate e non utilizzate negli anni 2017, 2018 e 2019 , fino ad un importo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per tali finalità il Commissario straordinario stipula apposite convenzioni con lnvitalia e Fintecna.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto".

3-*quinquies*. Allo scopo di costituire un contingente di personale specializzato ed esperto nella gestione dei processi di ricostruzione da poter impiegare anche sull'intero territorio nazionale per assicurare, per limitati periodi di tempo, un qualificato sostegno all'avviamento delle strutture di supporto dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile, il personale assunto a tempo determinato di cui al comma 3, entro

il limite massimo di 300 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undiecies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

3- *sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il personale assunto a tempo indeterminato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione, entro il limite massimo di 50 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-undiecies, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-*septies*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-*octies*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-*nonies*. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

f) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter*. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies*. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione

della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies*. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

g) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al collima 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

h) *dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del DL del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 cornuta 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18-*ter*. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Art. 58.

58.0.35 (testo 2)

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione Europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti*

annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25.

Art. 58-*ter*.

(Attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 59.

59.0.22 (testo 4)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. m-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 2 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge

di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

2. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il comma 65-*sexies* inserire il seguente:

"65-*septies*. I comuni ricompresi nelle aree selezionate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ed aventi una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, sono inclusi tra gli enti beneficiari del fondo di cui al comma 65-*ter*".

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

Art. 62.

62.0.37 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi?dell'emergenza epidemiologica, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera del CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 è sospesa,?per la durata di sei mesi a decorrere dal 31 ottobre, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.».

Art. 77.

77.62 (testo 2)

MIRABELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* b)*, è inserita la seguente*:

«*b-bis)* all'articolo 176, comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e *tour operator*."»;

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-*bis*. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».

Art. 81.

81.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Art. 95.

95.7 (testo 3)
COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 primo periodo, dopo le parole:* «regime idraulico lagunare» *aggiungere le seguenti:* «e alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale, nonché»;

b) *Al comma 2 lettera* a)*, dopo le parole:* «il programma unico integrato e il programma di» *aggiungere le seguenti:* «completamento, regolazione»; dopo le parole: "di seguito MOSE"» *aggiungere le seguenti:* «e delle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantire l'accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratie mobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011 del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798»;

c) *la lettera* p) *è sostituita dalla seguente:*

«*p)* esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia e assicura l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimi e le zone portuali di concerto con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale;»;

d) *alla lettera r), dopo le parole:* «nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche»*, aggiungere:* «, curando altresì l'applicazione delle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti e fanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e protocolli;».

e) *Al comma 2, dopo la lettera* t) *aggiungere la seguente lettera:*

«*u)* assicura la piena agibilità e l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia resi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del MOSE. A tal fine con regolamento di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottato d'intesa col Presidente della Regione del Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altre disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverrà ad opera dell'Autorità attraverso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati e della Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovrà avvenire con competenze di Amministrazione attiva;

3) le competenze dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da assicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei porti regolati;

4) le regole per la chiusura e l'apertura delle paratie mobili saranno sottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interessate prima della loro approvazione».

f) *Al comma 24, apportare le seguenti le seguenti modificazioni*

1) *alla lettera* a)*, le parole:* «e l'esercizio» *sono soppresse;*

2) *la lettera* b) *è abrogata.*

g) *Al comma 25, le parole:* «e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere *a)* e b) del comma 24» sono sostituite dalle seguenti: «da revocarsi poiché ritenuti incompatibili con le previsioni di cui alla lettera *a)* del comma 24».

h) *Al comma 26, le parole:* "dichiarati inefficaci" *sono sostituite dalle seguenti:* "revocati".

Art. 96.

96.0.18 (testo 2)
BRESSA, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 96-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) sopprimere il numero 3.3).

2. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, le parole: " sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:" centoventi giorni"».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Lunedì 28 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15 alle ore 19,30

(sospensione dalle ore 15,30 alle ore 15,45, dalle ore 16,15 alle ore 16,45 e dalle ore 18,30 alle ore 18,40)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIOVANNI RUSSO, ORDINARIO DI ECOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ PARTHENOPE, NONCHÉ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA, DELLA PROFESSORESSA MARIA CRISTINA FOSSI, DOCENTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA, DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO PESCA ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DI ENEA, DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA, DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI E DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE «SALVAMARE»)

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di lunedì 28 settembre 2020

I N D I C E

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria . . . . . *Pag.* 41

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE)

Lunedì 28 settembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Marco MAGGIONI

La seduta inizia alle ore 17,35.

Incontro con il Segretario Generale dell'InCE Roberto Antonione

Marco MAGGIONI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'incontro, che rappresenta il primo di una serie dedicata al ruolo dell'InCE nel processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.

Roberto ANTONIONE, *Segretario Generale dell'InCE*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'incontro.

Intervengono la deputata Debora SERRACCHIANI *(PD)* e la senatrice Urania PAPATHEU *(FI)*, per formulare quesiti e osservazioni sui temi menzionati.

Roberto ANTONIONE, *Segretario Generale dell'InCE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marco MAGGIONI, *presidente*, ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18,30.

€ 4,00